

Legge regionale 18 aprile 1995, n.67

Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle Farmacie e dei dispensari

ARTICOLO 1

(Autorita' competente)

1. La disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie, dei dispensari anche stagionali e delle farmacie succursali, e' stabilita con ordinanza del Sindaco, sentite le rappresentanze sindacali pubbliche e private e acquisiti i pareri dei competenti Uffici della Azienda USL, dell'Ordine dei Farmacisti, ovvero in carenza di pareri, di ufficio, trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

2. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni.

ARTICOLO 2

(Orario di apertura delle farmacie e dei dispensari farmaceutici)

1. Le farmacie non di turno osservano un orario settimanale complessivamente non inferiore a 40 ore suddiviso su 5 o 6 giorni in funzione delle esigenze locali.

2. L'orario settimanale delle farmacie rurali o uniche puo' essere ridotto fino a 36 ore suddiviso in 5 o 6 giorni.

3. I dispensari farmaceutici di cui all'art. 6 della L. 9 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico", osservano un orario di aperture ridotto rispetto a quello delle farmacie cui sono affidati e comunque non superiore a 20 ore settimanali.

4. Le farmacie cui sono affidati dispensari, anche stagionali, possono essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario.

ARTICOLO 3

(Guardia farmaceutica: modalita' di espletamento)

1. Il servizio prestato dalle farmacie, al di fuori del normale orario di apertura dei giorni feriali, riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, festiva, notturna.

2. Il servizio di guardia farmaceutica viene espletato con le seguenti modalita':

a) "a chiamata mediante reperibilita'": la farmacia e' chiusa, e'

assicurata la agevole e tempestiva disponibilita' di un farmacista;

- b) "a chiamata a battenti chiusi": la farmacia e' chiusa, al suo interno e' disponibile un farmacista;
- c) "a battenti aperti": la farmacia e' aperta, assicura la medesima attivita' svolta durante il normale orario di apertura.

3. Per motivi di sicurezza il servizio di cui al comma 2 lett. e), puo' essere espletato anche attraverso l'utilizzo di sistemi che limitino l'accesso dell'utente ai locali e/o al diretto contatto con il farmacista.

4. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2, il farmacista e' tenuto ad evadere soltanto le ricette ove il medico abbia esplicitato il carattere di urgenza, nonche' tutte quelle ricette e/o richieste per le quali il farmacista rilevi carattere di urgenza, con particolare riferimento alla dispensazione di farmaci non sottoposti ad obbligo di ricetta medica.

5. I dispensari farmaceutici istituiti con provvedimento regionale su sedi farmaceutiche previste in pianta organica da almeno tre anni ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, osservano l'orario fissato nei provvedimenti istitutivi dell'autorita' competente fino all'espletamento del relativo concorso pubblico.

ARTICOLO 4

(Bacino di utenza e turni)

1. L'ambito di applicazione di uno stesso turno - diurno, notturno, festivo e di ferie -, su proposta delle rappresentanze sindacali di categoria interessate, sentiti i pareri dei competenti uffici della Azienda USL e dell'Ordine dei Farmacisti, puo' interessare territori di piu' Comuni limitrofi, anche di Province diverse, afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenze del servizio.

2. Il bacino di utenza puo' avere come riferimento il territorio delle zone o dei distretti della Azienda USL di cui all'art. 3 della LR 29 giugno 1994, n. 49.

3. Nella determinazione del bacino di utenza, le proposte di cui al comma uno tengono conto della presenza sul territorio di eventuali forme di consegna domiciliare, secondo quanto indicato al comma 8 dell'art. 6.

4. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purché la distanza fra le localita' ove sono ubicate sedi farmaceutiche partecipanti ad uno stesso turno non superi i Km.

15. Tale distanza puo' essere derogata eccezionalmente in presenza di condizioni di viabilita' e di servizi di trasporto particolarmente favorevoli.

5. Ai turni non possono partecipare i dispensari farmaceutici.

ARTICOLO 5

Servizio di Guardia farmaceutica diurna feriale, festiva e festiva infrasettimanale)

1. Durante le ore di chiusura diurna, di chiusura festiva e negli eventuali giorni di chiusura infrasettimanale, anche festiva e' istituito un servizio di guardia secondo le modalita' previste all'art. 3.

2. Il servizio di guardia farmaceutica diurna e festiva, di regola avviene con le seguenti modalita': nei Comuni o bacini di utenza di cui all'art. 4 con popolazione fino a 50.000 abitanti almeno da una farmacia che espleti servizio a chiamata con reperibilita', se la farmacia e' ubicata in un Comune con popolazione fino a 12.500 abitanti; a chiamata a battenti chiusi, se ubicata in un Comune con popolazione compresa fra 12.500 e 25.000 abitanti; a battenti aperti, se ubicata in un Comune con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

3. Nei Comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il servizio e' assicurato almeno da una farmacia ogni 50.000 abitanti, con possibilita' di raddoppio nei Comuni o localita' ad elevato flusso turistico. Tale aumento puo' essere modulato fra turno diurno, festivo e festivo infrasettimanale sulla base delle esigenze del servizio e delle proposte avanzate dalle rappresentanze sindacali di categoria, sentito l'Ordine professionale e l'Azienda USL. Il servizio e' espletato con le modalita' di cui all'articolo 4. Le frazioni di popolazione vengono valutate dai Sindaci in base alle proposte formulate dalle Rappresentanze sindacali sentito il parere dell'ordine professionale e i competenti uffici della Azienda USL.

ARTICOLO 6

(Servizio di guardia farmaceutica notturna)

1. Dall'orario di chiusura serale alla apertura antimeridiana delle farmacie e' istituito il Servizio di guardia farmaceutica notturna.

2. Il servizio di guardia farmaceutica notturna e' assicurato o da farmacie che si offrono volontariamente di svolgerlo permanentemente, e/o attraverso turni all'uopo adottati su proposta delle rappresentanze Sindacali di categoria sentito il parere dell'Ordine Professionale e dei competenti uffici della Azienda USL.

3. Lo svolgimento del servizio di guardia notturna segue, di regola, le seguenti modalita': nei Comuni o bacini di utenza con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio e' assicurato da una farmacia con le seguenti modalita':

- a) a chiamata con reperibilita' nei Comuni fino a 12.500 abitanti;
- b) a chiamata a battenti chiusi nei Comuni con popolazione compresa fra 12.500 e 25.000 abitanti;
- c) a battenti aperti nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

4. Nei Comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti il servizio notturno e' assicurato da un'altra farmacia ogni 50.000 abitanti.

5. Il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti aperti puo' essere espletato con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 3.

6. Nei Comuni e localita' ad elevato flusso turistico, il servizio notturno istituito secondo le modalita' del comma 2, puo' essere aumentato fino al raddoppio delle farmacie di turno, anche limitatamente a determinati periodi della notte.

7. Eventuali frazioni di popolazione sono valutate dai Sindaci anche in base alle proposte delle rappresentanze sindacali di categoria sentito il parere dell'Ordine Professionale e dei competenti uffici della Azienda USL.

8. Le farmacie risultanti di turno, al ricevimento della prescrizione, possono avvalersi per la consegna domiciliare dei medicinali di organizzazioni del volontariato ed assistenziali, idoneamente convenzionate.

ARTICOLO 7

(Servizio di Guardia delle farmacie rurali)

1. Le farmacie rurali individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968 n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali", partecipano ai turni di servizio di guardia diurna, festiva e notturna istituiti nei Comuni e nei bacini di utenza a condizione che dalla localita' ove sono situate risulti una farmacia di guardia ad una distanza massima di dieci chilometri.

2. La distanza di cui al comma 1 puo' essere eccezionalmente derogata in presenza di condizioni di viabilita' e di servizi di trasporto pubblico particolarmente favorevoli.

3. Le farmacie rurali che partecipano ai turni di guardia seguono le modalita' di espletamento del servizio di cui all'art. 3, comma 2, lett. a).

4. Le farmacie rurali che non partecipano ai turni di guardia, in quanto non sussistono i presupposti di cui al comma 1 assicurano il servizio garantendo la disponibilita' agevole e tempestiva del farmacista.

ARTICOLO 8

(Chiusura infrasettimanale delle farmacie)

1. Compatibilmente con le esigenze di continuita' del servizio, il Sindaco, acquisiti i pareri di cui all'art. 1, puo' concedere alle farmacie, che ne fanno richiesta, fino ad una giornata di chiusura infrasettimanale.

2. La chiusura di cui al comma 1 puo' essere autorizzata come recupero della settimana di turno.

ARTICOLO 9

(Farmacie a servizio continuativo)

1. Nei Comuni capoluogo di provincia, nei Comuni sede di Aziende USL, nei Comuni e localita' ad elevato flusso turistico e nei Comuni, con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti inseriti in un bacino di utenza, complessivamente superiore a 100.000 abitanti, il Sindaco puo' autorizzare, a richiesta del titolare, sentito il parere delle rappresentanze sindacali di categoria dell'Ordine Professionale e dei competenti uffici della Azienda USL una o piu' farmacie allo svolgimento del servizio continuativo per ventiquattrore a battenti aperti.

2. Le farmacie a servizio continuativo vengono computate ai fini del rispetto dei parametri demografici relativi al servizio di guardia diurno, festivo e notturno.

3. L'organizzazione della struttura e del personale delle farmacie che svolgono il servizio continuativo deve essere tale da garantire il corretto espletamento del servizio in relazione alle esigenze della utenza.

4. Le farmacie che erano gia' state autorizzate al servizio continuativo ai sensi della LR 15 novembre 1980, n. 85 "Norme concernenti il servizio farmaceutico", sono autorizzate a proseguirlo.

5. Fatto salvo il comma 4 e fatta salva la prima farmacia autorizzata, le eventuali successive sono autorizzate in ragione di una ogni 150.000 abitanti.

6. Nel caso in cui piu' titolari richiedano di essere autorizzati al servizio continuativo, il Sindaco adotta le proprie decisioni su criteri selettivi preventivamente determinati che tengono

conto della coerente distribuzione territoriale, di particolare flussi di popolazione, di presenza di presidi sanitari e di poli commerciali e di servizio.

ARTICOLO 10

(Servizio di emergenza)

1. L'Ordine professionale, d'intesa con le rappresentanze sindacali di categoria pubbliche e private delle farmacie, predispone ed aggiorna un piano per un servizio integrativo di emergenza, mettendolo a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 1; tale piano può essere attivato per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza per la salute pubblica.

2. L'Ordine professionale, d'intesa con le rappresentanze Sindacali pubbliche e private delle farmacie, predispone altresì un piano da mettere a disposizione del Prefetto ai sensi della L. 12 giugno 1980 n. 146, per assicurare un servizio minimo in occasione di manifestazioni di sciopero da parte delle farmacie.

ARTICOLO 11

(Ferie)

1. Le farmacie osservano una chiusura annuale per ferie non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni di calendario; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica soluzione e comunque frazionata in non più di tre periodi.

2. I turni di chiusura per ferie sono predisposti dalle rappresentanze sindacali delle farmacie e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il parere dell'Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda USL.

3. Nell'ambito delle proposte di chiusura per ferie predisposte dalle rappresentanze sindacali di categoria può essere prevista la deroga alla fruizione delle ferie o la fruizione di un periodo inferiore per le farmacie che ne facciano richiesta.

4. In occasione di rilevanti lavori di ristrutturazione il Sindaco, acquisiti i pareri di cui al comma 2, può autorizzare un ulteriore periodo di chiusura.

5. Le ferie debbono essere usufruite in modo da lasciare in servizio una percentuale di farmacie per ogni Comune o bacino di utenza almeno del cinquanta per cento.

6. In situazioni di servizio, viabilità e collegamenti particolarmente favorevoli per la popolazione il Sindaco può autorizzare la deroga della percentuale di cui al comma 5.

7. Il Sindaco, acquisiti i pareri di cui all'art. 1, può

autorizzare un periodo di ferie per i dispensari non stagionali, compatibilmente con le esigenze di servizio.

ARTICOLO 12

(Obblighi particolari)

1. E' fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare un camice bianco e di portare sullo stesso, in modo ben visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione dell'Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI).
2. L'utente deve richiedere la dispensazione dei medicinali esclusivamente ai farmacisti che indossano il camice bianco con il distintivo di cui al comma precedente.
3. Il personale non laureato in servizio nelle farmacie deve indossare un camice di colore diverso da quello dei farmacisti.
4. All'interno dei locali di ciascuna farmacia e dispensario deve essere esposto un cartello recante le prescrizioni di cui ai commi due e tre.
5. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia e dispensario farmaceutico deve essere esposto un cartello, o altro idoneo mezzo, recante in modo chiaro e ben visibile l'orario di apertura ed i turni di servizio, con l'indicazione delle farmacie di turno nelle ore di chiusura della farmacia o del dispensario.
6. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere affissa una insegna luminosa a bandiera, a forma di croce verde e nel rispetto delle norme comunali in materia, che deve rimanere accesa nelle ore di servizio serali e notturne comunque effettuato.

ARTICOLO 13

(Sanzioni amministrative e disciplinari)

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.
2. L'accertamento della violazione delle norme contenute nella presente legge e' demandato agli agenti accertatori della Azienda USL oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. L'autorita' competente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo e' il Sindaco che provvede ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e della LR 12 novembre 1993, n. 85.
4. Copia del verbale di contestazione della violazione alle

disposizioni della presente legge deve essere trasmessa all'Ordine Professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

ARTICOLO 14 (Norma transitoria)

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 si applicano per le farmacie di nuova istituzione o in caso di installazione di nuove insegne. Le procedure amministrative per l'adeguamento delle insegne esistenti devono essere attivate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 15 (Abrogazione)

E' abrogata la Legge Regionale 15 novembre 1980, n. 85.